

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1010/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1011/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * Regolamento (CEE) n. 1012/90 della Commissione, del 20 aprile 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 5
- * Regolamento (CEE) n. 1013/90 della Commissione, del 23 aprile 1990, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania 8
- * Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose 9
- Regolamento (CEE) n. 1015/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari di Israele 11
- Regolamento (CEE) n. 1016/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CEE) n. 1017/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la 51ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89 14

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

90/197/CEE:

- * **Decisione della Commissione, del 4 ottobre 1989, relativa a un aiuto concesso in Francia agli allevatori-cerealicoltori, finanziato mediante la restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali** 15

Sommario (segue)

90/198/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989, relativa ad un intervento finanziario della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1989 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carboniera nel 1988 e nel 1987** 19

90/199/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1990, che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1989** 21

90/200/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 aprile 1990, che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE)** 24

90/201/CEE :

Decisione della Commissione, del 17 aprile 1990, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1990 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio 26

90/202/Euratom :

- * **Parere della Commissione, del 18 aprile 1990, sull'impianto di Ahaus (Repubblica federale di Germania) per il deposito temporaneo di combustibile esaurito** 27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1010/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 754/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 aprile 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 754/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	38,43	129,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	38,43	129,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	47,93	184,23 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 10 90	47,93	184,23 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	39,41	138,44
1001 90 99	39,41	138,44
1002 00 00	64,09	133,68 ⁽⁶⁾
1003 00 10	55,34	130,25
1003 00 90	55,34	130,25
1004 00 10	46,74	125,08
1004 00 90	46,74	125,08
1005 10 90	38,43	129,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	38,43	129,59 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	55,34	138,20 ⁽⁴⁾
1008 10 00	55,34	31,74
1008 20 00	55,34	104,05 ⁽⁴⁾
1008 30 00	55,34	0,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	55,34	0,00
1101 00 00	69,49	208,13
1102 10 00	104,04	201,47
1103 11 10	89,07	300,34
1103 11 90	73,63	223,36

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1011/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 aprile 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	9,47
1001 90 99	0	0	0	9,47
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	1,43	1,43	1,43
1003 00 90	0	1,43	1,43	1,43
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	13,26

B. Malto

Codice NC	(ECU/t)				
	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
1107 10 11	0	0	0	16,86	16,86
1107 10 19	0	0	0	12,60	12,60
1107 10 91	0	2,55	2,55	2,55	2,55
1107 10 99	0	1,90	1,90	1,90	1,90
1107 20 00	0	2,22	2,22	2,22	2,22

REGOLAMENTO (CEE) N. 1012/90 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 1990
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 323/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione



⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.



⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1990, pag. 7.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Giustificazione
(1)	(2)	(3)
1. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura ed una tasca esterna all'altezza del petto (vedi fotografia n. 408) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
2. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, con maniche molto corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda con apertura parziale sulla spalla sinistra che si chiude con bottoni (vedi fotografia n. 409) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
3. Indumento di tessuto (100 % cotone), leggero, con maniche molto corte, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura e, sul davanti, una serie di pieghe decorative ottenute mediante cucitura (vedi fotografia n. 435) (*)	6206 30 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 30 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
4. Indumento di tessuto (100 % fibre artificiali), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato in tessuto con motivi stampati di diversi colori, con scollatura rotonda senza apertura (vedi fotografia n. 433) (*)	6206 40 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 40 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.
5. Indumento di tessuto (100 % fibre artificiali), leggero, senza maniche, destinato a coprire la parte superiore del corpo, che scende sotto il punto vita, di fantasia, confezionato con tessuto in tinta unita. Esso presenta una scollatura rotonda senza apertura e due spacchi laterali alla base (vedi fotografia n. 434) (*)	6206 40 00	La classificazione è determinata dalle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 6206 e 6206 40 00. Vedi anche le note esplicative del codice NC 6206 relative alle camicette, bluse e bluse-camicette.

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.





REGOLAMENTO (CEE) N. 1013/90 DELLA COMMISSIONE**del 23 aprile 1990****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Germania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1990 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 738/90 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990; che la Germania ha proibito la pesca di questa

popolazione a partire dall'11 aprile 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania abbiano esaurito il contingente assegnato alla Germania per il 1990.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Germania o registrate nella Germania è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dall'11 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1014/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

**recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la
presentazione delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a); g); i) 1) d); i) 2); l) 1); i) 1) b); e r) 1),

considerando che occorre adottare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1576/89 consistenti in precisazioni indispensabili e regole complementari ai principi definiti nel suddetto regolamento;

considerando che, nella determinazione delle suddette precisazioni e regole complementari, è opportuno prendere anzitutto in considerazione i criteri di cui si è tenuto conto in sede di adozione dello stesso regolamento (CEE) n. 1576/89; che è inoltre opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle diverse regioni della Comunità, nella misura compatibile con il mercato unico; che un altro criterio deve consistere nella volontà di evitare qualsiasi rischio di confusione nelle diciture che figurano sull'etichetta, nonché di procurare al consumatore l'informazione più chiara e completa che sia possibile fornire nell'etichettatura;

considerando che il presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni transitorie previste dal regolamento (CEE) n. 3773/89 della Commissione, del 14 dicembre 1989, che stabilisce misure transitorie per le bevande spiritose⁽²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) 1) a) del regolamento (CEE) n. 1576/89, la quantità di feccia che può essere aggiunta alle vinacce per la fabbricazione di acquavite di vinaccia è al massimo di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate. La quantità di alcole proveniente dalle

fecce non deve superare il 35 % della quantità totale di alcole nel prodotto finito.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (CEE) n. 1576/89, l'acquavite di residui di frutta è costituita dalla bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol dei residui di frutta, ad eccezione dell'uva. È autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolometrica.

Il tenore minimo di sostanze volatili è di 200 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Il tenore massimo di alcole metilico è di 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Il tenore massimo di acido cianidrico è di 10 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso dell'acquavite di residui di drupe (frutta con nocciolo).

La denominazione di vendita di tali prodotti è « acquavite di residui di » seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la denominazione di vendita sarà « acquavite di residui di frutta ».

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) d) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il nome del frutto può sostituire la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto soltanto nel caso dei frutti sotto elencati e purché il consumatore non sia indotto in errore:

- prugne mirabelle (*Prunus domestica* L. var. *syriaca*),
- prugne (*Prunus domestica* L.),
- susine damaschine (*Prunus domestica* L.),
- corbezzole (*Arbutus unedo* L.),
- mela Golden Delicious.

Qualora sussista il rischio che le denominazioni suelencate non siano facilmente comprensibili per il consumatore finale, la dicitura « acquavite » deve figurare sull'etichetta eventualmente accompagnata da una spiegazione.

Articolo 4

Le bevande spiritose, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 2) del regolamento (CEE) n. 1576/89, possono recare la denominazione « acquavite di » seguita dal nome del frutto se sull'etichetta figura l'indicazione supplementare « ottenuta mediante macerazione e distillazione ».

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 48.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle bevande spiritose ottenute dai frutti seguenti :

- more (*Rubus fruticosus* L.),
- fragole (*Fragaria* L.),
- mirtilli (*Vaccinium myrtillus* L.),
- lamponi (*Rubus idaeus* L.),
- ribes (*Ribes vulgare* Lam.),
- prugne (*Prunus spinosa* L.),
- sorbe (*Sorbus domestica* L.),
- sorbe (*Sorbus domestica* L.),
- agrifoglio (*Ilex cassine* L.),
- sorbo selvatico (*Sorbus torminalis* L.),
- sambuco (*Sarybucus nigra* L.),
- rosa canina (*Rosa canina* L.),
- ribes nero (*Ribes nigrum* L.).

Articolo 5

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera l) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89 la quantità di frutta utilizzata è pari ad almeno 5 kg per 20 litri di alcole a 100 % vol utilizzato.

Articolo 6

1. Le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera i) 1) b) del regolamento (CEE) n. 1576/89 riguardano il tenore massimo di alcole metilico delle acquaviti di frutta,

che è portato a 1 500 g per ettolitro di alcole a 100 % vol nel caso delle acquaviti prodotte da singoli produttori di frutta in distillerie aventi una produzione globale annua di acquavite non superiore a 500 hl di alcole a 100 % vol, ed ottenute dai frutti seguenti :

- prugne (*Prunus domestica* L.),
- prugne mirabelle (*Prunus domestica* L. var. *syriaca*),
- prugne d'Agen (*Prunus domestica* L.),
- mele (*Malus domestica* Borkh),
- corbezzole (*Arbutus unedo* L.).

2. Fino al 31 dicembre 1992, il disposto del paragrafo 1 si applica altresì all'acquavite di pera (*Pyrus communis*) senza restrizioni per la produzione annua delle distillerie.

Articolo 7

In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera r) 1) del regolamento (CEE) n. 1576/89, il tenore minimo di zucchero di 100 g/litro è ridotto :

- a 80 g/l per i liquori di genziana prodotti utilizzando esclusivamente la genziana, come sostanza aromatizzante ;
- a 70g/l per i liquori di ciliegia il cui alcole è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1015/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 966/90 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari di Israele;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle

disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, porterebbe a fissare l'importo della tassa a zero; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari di Israele,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 966/90 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 98 del 18. 4. 1990, pag. 16.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1016/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1990

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁷⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatiz-

zanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁹⁾;

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 aprile 1990, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	23,34 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	23,84 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	23,34 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	23,84 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,2538
1701 99 10 100	25,38	
1701 99 10 910	25,92	
1701 99 10 950	25,92	
1701 99 90 100		0,2538

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1017/90 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 1990

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la 51ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 999/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 999/89 della Commissione, del 17 aprile 1989, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 653/90⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 999/89, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la 51ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 51ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 999/89, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 28,486 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1990, pag. 15.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1989

relativa a un aiuto concesso in Francia agli allevatori-cerealicoltori, finanziato mediante la restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 23,

dopo aver inviato gli interessati a presentare le loro osservazioni, come prescritto dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato⁽⁷⁾,

I

La Commissione è stata informata, attraverso un reclamo, che in Francia vige un regime in virtù del quale le aziende francesi a orientamento zootecnico e cerealicolo (allevatori-cerealicoltori) possono ottenere il rimborso delle tasse specifiche di carattere fiscale (contributi di solidarietà, tassa BAPSA-produttori) da esse pagate al momento della consegna dei cereali a un organismo di raccolta riconosciuto (legge finanziaria rettificativa per il 1982 del 30. 12. 1982). Con due decreti del 26 ottobre 1983 questo regime è stato esteso alle tasse parafiscali (tassa FASC e tassa FNDA).

In base a tale regime, gli allevatori-cerealicoltori francesi possono ottenere la restituzione delle tasse sopra indicate, nei limiti di 300 t di cereali per campagna ed a concorrenza della quantità di prodotti dello stesso tipo contenuta nei mangimi da essi acquistati per il loro allevamento.

II

1. Con lettera del 29 novembre 1988, la Commissione ha informato il governo francese di aver deciso di iniziare nei confronti di tale aiuto la procedura descritta all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

2. In questa lettera, la Commissione indicava alle autorità francesi che, a suo parere, il regime in questione si configurava come un aiuto al funzionamento che non poteva incidere durevolmente sullo sviluppo del settore interessato, poiché i suoi effetti sarebbero scomparsi non appena esso fosse stato abolito. In linea di massima, la Commissione considera siffatte misure incompatibili con il mercato comune.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁶⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. C 35 dell'11. 2. 1989, pag. 17.

Inoltre, la normativa comunitaria nei vari settori dell'allevamento costituisce un sistema compiuto e conchiuso, che preclude agli Stati membri la facoltà di adottare misure complementari per il sostegno del reddito dei produttori.

L'aiuto in parola rappresenta pertanto un'infrazione rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie.

3. Nell'ambito della procedura citata, la Commissione ha invitato il governo francese a presentare le sue osservazioni.

L'invito a comunicare eventuali osservazioni è stato rivolto anche agli altri Stati membri ed agli interessati diversi dagli Stati membri.

III

Il governo francese ha risposto con lettera del 1° marzo 1989.

Secondo le autorità francesi, il provvedimento in esame non ha affatto il carattere di un aiuto: esso intende soltanto impedire che gli allevatori-cerealicoltori che non dispongano degli impianti necessari per la trasformazione subiscano un trattamento diverso dagli allevatori-cerealicoltori che trasformano essi stessi il proprio raccolto e che quindi non pagano le tasse gravanti la commercializzazione dei cereali. Il regime in questione consentirebbe pertanto di ripristinare la parità di trattamento per tutti gli allevatori-cerealicoltori francesi.

Sempre secondo le autorità francesi, detto regime recepirebbe la giurisprudenza della Corte di giustizia sul rispetto del principio generale di uguaglianza, principio proclamato fra l'altro nella sentenza del 29 giugno 1988 nella causa 300/86, *Landschoot/Mera* (1).

Esse ritengono inoltre che la situazione degli allevatori-cerealicoltori non possa essere paragonata a quella degli allevatori che non producono cereali.

Le autorità francesi hanno esposto e sviluppato questi punti in una riunione con la Commissione tenutasi in data 25 aprile 1989.

IV

In merito alle argomentazioni francesi, va osservato quanto segue:

— La restituzione dei tributi di cui trattasi agli allevatori-cerealicoltori è da considerarsi un aiuto concesso mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, « un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determi-

nati prodotti non perde il suo carattere di vantaggio gratuito per il fatto di venir in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate (2).

— È vero che nella causa 300/86 la Corte di giustizia ha invalidato l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2512/86 (4), nella parte in cui esenta dal prelievo di corresponsabilità la prima lavorazione di cereali effettuata nell'azienda del produttore mediante impianti della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nella stessa azienda, ma non contempla la medesima esenzione per la prima lavorazione effettuata fuori dall'azienda del produttore o mediante impianti che non fanno parte delle attrezzature agricole della stessa, se il prodotto lavorato viene usato nell'azienda.

Infatti, il regime comunitario di esenzione da una tassa comunitaria, che contempla condizioni obbligatorie e uniformi per tutta la Comunità, non può essere legittimamente raffrontato a un regime unilaterale di rimborso di tasse nazionali vigente in uno Stato membro. Inoltre, la normativa comunitaria in materia di prelievo di corresponsabilità ha lo scopo di limitare le eccedenze strutturali di cereali sul mercato, ciò che non può dirsi invece per il provvedimento francese.

— Infine, gli allevatori-cerealicoltori e gli allevatori che non producono cereali sono concorrenti per quanto riguarda i prodotti dell'allevamento.

Considerando quanto precede, le giustificazioni addotte dalle autorità francesi non possono essere accolte.

V

1. In virtù delle diverse organizzazioni comuni di mercato sopra menzionate, gli articoli da 92 a 94 del trattato CEE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti cui si riferisce l'aiuto controverso.

Quest'ultimo, in quanto accorda un vantaggio particolare a taluni allevatori-cerealicoltori francesi, alleggerisce — grazie alla restituzione dei contributi — i costi di allevamento che sono a carico dei beneficiari. A questo proposito va sottolineata la forte incidenza del prezzo dei mangimi sul prezzo di vendita delle carni (50-70 %). Il regime francese ha quindi l'effetto di falsare la concorrenza tra gli allevatori beneficiari del rimborso e quelli che non ne usufruiscono, tanto in Francia quanto negli altri Stati membri.

(1) Sentenza « Steineke »: del 22 marzo 1977 nella causa 78-76 (Raccolta 1977, pag. 595).

(2) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65.

(3) GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 25.

(1) Sentenza tuttora inedita.

L'aiuto in discussione rischia altresì, per la sua stessa natura (in quanto diminuisce i costi di produzione e si applica a prodotti che formano oggetto di un volume di scambi considerevole), di ripercuotersi negativamente sul commercio intracomunitario. I flussi commerciali tra la Francia e gli altri paesi della Comunità possono essere sintetizzati come segue, con riferimento alle statistiche del 1987:

(in migliaia di t)

Prodotti	Importazioni dalla CEE	Esportazioni verso la CEE	Autoapprovvigionamento
Carni bovine	294	209	121,24 %
Carni suine	424	97	81 %
Pollame	40	138	136,57 %

Per effetto della misura in esame vengono frenate le esportazioni degli operatori economici degli altri Stati membri sia perché i commercianti possono disporre di una più consistente offerta di animali d'origine francese che hanno beneficiato dell'aiuto, sia perché quest'ultimo consente d'incrementare le esportazioni francesi.

L'aiuto di cui trattasi presenta quindi le caratteristiche descritte all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE, il quale dichiara siffatti aiuti incompatibili con il mercato comune.

2. Le deroghe a tale incompatibilità, previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato, non si applicano manifestamente al provvedimento in oggetto, né del resto le autorità francesi hanno chiesto di potersene avvalere. Le disposizioni derogatorie di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, infatti, intendono favorire il conseguimento di obiettivi che rispondono all'interesse comunitario, e non soltanto all'interesse di singoli settori economici di uno Stato membro. Le deroghe devono essere interpretate restrittivamente in sede di valutazione di un regime di aiuti a finalità regionale o settoriale o di un caso individuale di un regime generale di aiuti.

Una deroga può essere concessa soltanto se la Commissione accerta che un determinato aiuto è indispensabile per conseguire uno degli obiettivi definiti dalle disposizioni derogatorie. Elargire il beneficio delle deroghe ad aiuti che non risultano indispensabili per raggiungere tali obiettivi si concreterebbe in un pregiudizio per gli scambi intracomunitari, in distorsioni della concorrenza non giustificate dall'interesse comunitario e, correlativamente, in indebiti vantaggi per alcuni Stati membri.

Non risulta che il provvedimento in esame presenti le caratteristiche descritte dalle disposizioni derogatorie sopra citate. Infatti, il governo francese non ha fornito — né la Commissione ha constatato — alcuna giustificazione da cui risulti che il provvedimento stesso risponde ai requisiti fissati per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

Effettivamente, non si tratta di un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

Quanto alle deroghe che lo stesso paragrafo 3, lettere a) e c) contempla, per gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate regioni o ad agevolare lo sviluppo di talune attività, va osservato che questo regime di aiuto francese non è in grado di migliorare durevolmente le condizioni in cui si trova il settore economico che ne trae beneficio.

Inoltre, in quanto può dar luogo a un aumento delle consegne di carne all'intervento, detto regime rischia di aggravare le spese del FEAOG. In tal senso, esso può essere considerato contrario all'interesse comune.

Di conseguenza, il provvedimento francese è da considerarsi un aiuto al funzionamento, categoria di provvidenze cui la Commissione si è sempre dichiarata contraria, in linea di principio, poiché la loro concessione avviene senza che ricorrano le condizioni prescritte per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

3. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti dell'allevamento soggetti a un'organizzazione comune di mercato, esistono limiti alla facoltà degli Stati membri d'intervenire direttamente nel funzionamento di tali organizzazioni, le quali hanno istituito un regime di prezzi comuni che ormai è di esclusiva competenza della Comunità.

Autorizzando un aiuto del tipo qui considerato, non si terrebbe conto del principio secondo cui gli Stati membri non hanno più il potere di emanare provvedimenti unilaterali, quali l'erogazione di aiuti del tipo qui considerato, atti ad incidere sul reddito degli agricoltori appartenenti a un'organizzazione comune di mercato.

Anche ammettendo la possibilità di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, essa sarebbe esclusa per il fatto che il regime francese costituisce un'infrazione alla normativa sulle organizzazioni comuni di mercato.

4. Ne consegue che l'aiuto in questione è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non può essere corrisposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo francese non concede più agli allevatori-cerealicoltori l'aiuto consistente nella restituzione di tasse specifiche fiscali e parafiscali, nei limiti di 300 t di cereali per campagna ed a concorrenza dei quantitativi di prodotti della stessa natura contenuti nei mangimi acquistati dai beneficiari dell'aiuto per le necessità dei loro allevamenti.

Articolo 2

Il governo francese comunica alla Commissione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, le

misure da esso adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa ad un intervento finanziario della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1989 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carboniera nel 1988 e nel 1987

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(90/198/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

I

Il governo spagnolo ha notificato alla Commissione, con lettere del 22 settembre e del 13 ottobre 1988, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, gli interventi finanziari che intendeva effettuare, direttamente o indirettamente, a favore dell'industria carboniera nell'anno 1989.

Tra questi ultimi figurava l'importo compensativo concesso ai produttori di energia elettrica che consumano carbone spagnolo prodotto da imprese che hanno concluso un contratto con detti produttori nel quadro del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche (NSCCT) » e finanziato da un fondo di compensazione gestito dalla Oficina de Compensación de la Energía Eléctrica (OFICO).

Con lettere del 23 maggio, 26 settembre e 9 novembre 1989, il governo spagnolo ha inoltre comunicato, su richiesta della Commissione, altre informazioni complementari relative all'anno 1989.

Con tali lettere, il governo spagnolo ha altresì notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA, l'aumento nonché altre informazioni complementari relative agli importi compensativi da versare ai produttori di energia elettrica per gli anni 1987 e 1988 nel quadro del nuovo sistema di stipulazione dei contratti.

Tali importi, finanziati dal fondo di compensazione, sono i seguenti:

- 12 625 milioni di peseta nel 1989,
- 2 782 milioni di peseta che si aggiungono all'importo già autorizzato per l'anno 1988,
- 3 370 milioni di peseta che si aggiungono all'importo già autorizzato per l'anno 1987.

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

II

Scopo dell'intervento finanziario dell'OFICO è il rimborso dalle società produttrici di energia elettrica dei supplementi di prezzo, rispetto ad un prezzo di riferimento, che esse debbono pagare a imprese produttrici di carbone per coprire, pressoché nell'intera totalità, le perdite di esercizio di queste ultime. Tale sistema si applica alle imprese minerarie che hanno concluso con le imprese produttrici di energia elettrica un contratto di fornitura di carbone nel quadro del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il carbone destinato alle centrali termiche ».

Questo intervento concerne un volume annuo di circa 3 milioni di t equivalente carbone (tec) di carbon fossile spagnolo.

Esso rappresenta un provvedimento collegato alla commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sui bilanci pubblici, è tuttavia finanziato tramite prelievi resi obbligatori a causa dell'intervento dello Stato.

Tale sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera e rappresenta pertanto un aiuto indiretto a favore di tale industria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

La Commissione, pertanto, è tenuta a pronunciarsi su tale intervento, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 di detta decisione.

III

Con decisioni 87/454/CECA⁽²⁾ e 88/505/CECA⁽³⁾ la Commissione ha autorizzato gli interventi finanziari dell'OFICO per 8 400 milioni di peseta nel 1987 e 8 400 milioni di peseta nel 1988. Per il 1988, la Commissione ha dato l'autorizzazione considerando che questo nuovo sistema dovrebbe far aumentare la competitività dell'industria carboniera e che la chiusura anticipata di impianti produttivi non redditizi avrebbe potuto provocare gravi problemi sociali e regionali. In questo senso, l'aiuto è anche inteso a diminuire i problemi sociali e regionali di questa industria.

(²) GU n. L 241 del 25. 8. 1987, pag. 16.

(³) GU n. L 274 del 6. 10. 1988, pag. 41.

A seguito degli aumenti notificati per gli anni 1987 e 1988, il volume degli interventi previsti per tali anni sarà, rispettivamente, di 11 770 e 11 182 milioni di peseta.

IV

L'evoluzione registrata nei primi anni di applicazione del sistema deve essere valutata in relazione agli obiettivi della decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

A tal fine si sottolinea che il dispositivo introdotto dovrebbe migliorare in una certa misura la competitività dell'industria carboniera attraverso un risanamento finanziario delle imprese, una riduzione dei costi di produzione e la chiusura di capacità di produzione che a termine non hanno alcuna prospettiva di redditività.

L'applicazione del provvedimento non ha però permesso finora di ridurre l'aiuto globale anzi, per l'anno 1989, l'importo previsto dell'intervento, cioè 12 625 milioni di peseta, corrisponde ad un aumento del 13 % circa rispetto al 1988.

V

Dato il carattere transitorio della decisione n. 2064/86/CECA che scade il 31 dicembre 1993 e la necessità di ricercare a termine una vitalità economica dell'industria carboniera della Comunità, è opportuno assicurare che gli aiuti comunitari presentino caratteristiche di riduzione progressiva sufficiente e siano accompagnati da piani di ristrutturazione e ammodernamento, quali quelli citati tra le condizioni di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA.

Affinché la Commissione possa esaminare se le condizioni di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA sono soddisfatte, le autorità spagnole sono invitate a presentare, entro il 30 giugno 1990, un piano di riduzione dei pagamenti compensativi effettuati nel quadro del presente sistema o di qualsiasi altro intervento avente effetto equivalente da applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

La presente decisione non pregiudica la compatibilità del « Nuovo sistema di stipulazione dei contratti per il

carbone destinato alle centrali termiche » con le disposizioni dei trattati CEE e CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I pagamenti compensativi da versare ai produttori di energia elettrica a titolo di interventi finanziari dell'OFFICIO, notificati con lettere del 22 settembre 1988, 13 ottobre 1988, 23 maggio, 26 settembre e 9 novembre 1989 sono considerati aiuti comunitari all'industria carboniera e quindi compatibili con il buon funzionamento del mercato comune, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA tenuto conto del fatto che :

- la loro soppressione immediata aggraverebbe i problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione di tale industria,
- essi dovranno, per contribuire al miglioramento della competitività di tale industria, essere ridotti progressivamente ed essere accompagnati da un piano di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera spagnola.

Articolo 2

Il governo della Spagna sottopone alla Commissione, entro il 30 giugno 1990, un piano di riduzione del pagamento compensativo effettuato nel quadro del presente regime o di qualsiasi altro intervento avente effetto equivalente, scaglionato entro e non oltre il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1990

che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1989

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/199/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA, della Commissione del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (¹),

considerando quanto segue:

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, con lettere dell'11 ottobre e del 1° dicembre 1988, gli interventi finanziari che esso intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1989.

Con lettere del 24 aprile, 8 settembre e 16 novembre 1989, il governo della Repubblica federale di Germania ha comunicato, in seguito alle richieste della Commissione del 3 marzo e del 21 giugno 1989, informazioni complementari.

In base alla citata decisione, la Commissione autorizza le seguenti misure finanziarie:

- un aiuto per forniture di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità, a norma dell'articolo 4 della decisione, pari a 2 865 milioni di marchi tedeschi;
- un aiuto previsto nel quadro di un regime inteso a mantenere i minatori che lavorano in sotterraneo (Bergmannprämie), a norma dell'articolo 6 della decisione, pari a 160 milioni di marchi tedeschi;
- un aiuto per ammortamenti speciali, pari a 20 milioni di marchi tedeschi;
- un aiuto al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera per coprire la differenza fra le spese sociali effettive e normali, pari a 216 milioni di marchi tedeschi.

Le misure previste dal governo della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera sono conformi alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA. La Commissione quindi, a norma dell'articolo 10 della decisione, deve pronunciarsi in merito alla loro conformità agli obiettivi e ai criteri enunciati in detta decisione e alla loro compatibilità con il buon funzionamento del mercato comune.

II

In base agli articoli 4 e 12 della decisione n. 2064/86/CECA, per le consegne di carbone da coke, coke e carbone da iniezione e per gli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità effettuate nel quadro di un contratto a lungo termine, le imprese carboniere hanno la facoltà di concedere sconti rispetto ai prezzi di listino; tali sconti non devono dar luogo a prezzi di consegna per il carbone e il coke comunitari inferiori a quelli che potrebbero risultare per il carbone di paesi terzi e per il coke ricavato da carbone da coke di paesi terzi.

Il governo della Repubblica federale di Germania ha portato a conoscenza della Commissione i principi di un nuovo sistema di aiuti alle consegne di carbone e di coke all'industria siderurgica comunitaria che stabilisce per gli stessi un massimale per gli anni 1989, 1990 e 1991. L'importo degli aiuti previsto globalmente per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1991 ammonta a 10 960 milioni di marchi tedeschi e i quantitativi totali coperti da detti aiuti dovrebbero ammontare a 69,8 milioni di t.

In virtù di tale sistema, il governo intende versare ai produttori di carbon fossile, per il 1989, un importo dell'ordine di 2 865 milioni di marchi tedeschi.

Questo importo, determinato dalle disponibilità di bilancio per il 1989, non coprirà la totalità degli aiuti necessari nel 1989 per la copertura di una quantità stimata a 24,5 milioni di t di carbone e di coke destinate all'industria siderurgica della Comunità.

Ogni progetto di eventuale ulteriore aggiustamento dell'importo oggetto della presente decisione dovrà essere notificato conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA, affinché la Commissione possa pronunciarsi in merito in conformità dell'articolo 10 della citata decisione.

(¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

La Commissione accoglie favorevolmente il principio di stabilire un massimale per gli aiuti poiché ne risulterà promossa la ristrutturazione dell'industria carboniera e esso contribuirà a migliorare la competitività conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

In conformità con l'articolo 11, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA, sarà necessario assicurare che questi aiuti non portino a discriminazioni, ai sensi delle disposizioni del trattato CECA, tra gli acquirenti o utilizzatori comunitari di carbone o di coke.

Il governo della Repubblica federale di Germania notifica, dopo la fine del 1989, le modifiche avvenute nelle consegne, nonché i dati relativi ai costi di produzione e prezzi indicativi per permettere alla Commissione di controllare il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

III

L'aiuto di 160 milioni di marchi tedeschi destinato a finanziare i premi per i minatori « Bergmannsprämie » (10 DM per turno di lavoro in sotterraneo) permette alle imprese di mantenere una forza di lavoro qualificata in sotterraneo. Questo aiuto che permette un miglioramento della produttività è previsto esplicitamente all'articolo 6 della decisione e contribuisce a migliorare la competitività dell'industria in conformità con l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

L'aiuto che copre gli ammortamenti straordinari contribuisce a migliorare la competitività dell'industria carboniera nella misura in cui permette di accelerare il processo di ristrutturazione. Vista la sua scarsa intensità, 0,1 % dei costi di produzione, esso non procurerà vantaggi competitivi significativi alle imprese della Repubblica federale di Germania rispetto ad altre imprese carboniere della Comunità dato che le entrate non coprono i costi di produzione. Tenuto conto del suo scopo, questa misura è conforme all'obiettivo definito all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino della decisione n. 2064/86/CECA.

Dalla notifica del governo della Repubblica federale di Germania concernente il finanziamento del regime delle prestazioni sociali nell'industria carboniera risulta che gli aiuti che il governo della Repubblica federale di Germania intende concedere in questo settore rendono il rapporto tra gli oneri per minatore attivo e la prestazione per beneficiario inferiore al livello del rapporto corrispondente nelle altre industrie.

Questa differenza dovrebbe ammontare a 216 milioni di marchi tedeschi nel 1989. Il superamento dei limiti fissati all'articolo 7 della decisione deve quindi essere considerato come un aiuto indiretto alla produzione corrente ed essere esaminato secondo le disposizioni dell'articolo 10,

paragrafo 2 della decisione. La riduzione dei costi di produzione che risulta da questo aiuto, circa l'1 %, non procurerà vantaggi competitivi significativi alle imprese della Repubblica federale di Germania rispetto a altre imprese carboniere della Comunità. La riduzione dell'onere dei costi delle imprese, effetto di questa misura, potrebbe facilitare la soluzione di problemi sociali e regionali connessi all'evoluzione dell'industria carboniera permettendo un migliore scaglionamento delle misure di ristrutturazione, di razionalizzazione e di modernizzazione; essa è quindi conforme all'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

IV

Gli aiuti oggetto della presente decisione sono quindi compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

La presente decisione non pregiudica una decisione circa la compatibilità con la decisione n. 2064/86/CECA degli importi degli aiuti per le consegne di carbone e di coke alla siderurgia della Comunità previsti dal governo della Repubblica federale di Germania per gli anni successivi all'anno 1989, nel quadro dell'attuale sistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il governo della Repubblica federale di Germania è autorizzato a concedere all'industria carboniera della Repubblica federale di Germania, per l'anno civile 1989, un aiuto di 3 261 milioni di marchi tedeschi. Tale importo è ripartito come segue:

1. un importo pari a 2 865 milioni di marchi tedeschi per la consegna di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità;
2. un importo pari a 160 milioni di marchi tedeschi per aiuti miranti a mantenere i minatori nelle miniere in sotterraneo (Bergmannsprämie);
3. un importo pari a 20 milioni di marchi tedeschi per aiuti alla copertura di ammortamenti speciali;
4. un importo pari a 216 milioni di marchi tedeschi per aiuti al finanziamento delle prestazioni sociali nell'industria carboniera per coprire la differenza fra gli oneri sociali effettivi e normali.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione, il governo della Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione ogni importo complementare per aiuti alla fornitura di carbone e di coke all'industria siderurgica della Comunità che il governo della Repubblica federale

di Germania potrebbe avere intenzione di concedere, se del caso, per l'anno 1989.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro il 30 giugno 1990, gli importi realmente versati nel 1989 a titolo di aiuto.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1990.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1990

che stabilisce requisiti supplementari per taluni tessuti ed organi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

(90/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE, in particolare l'articolo 8 paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13 della direttiva 64/433/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 16, possono essere decisi requisiti supplementari adattati alla situazione specifica di taluni Stati membri al riguardo di determinate malattie che possono compromettere la salute umana;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 72/461/CEE, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che le misure prese dagli Stati membri, in caso di pericolo di diffusione delle malattie degli animali derivanti dall'introduzione nel loro territorio di carni fresche provenienti da un altro Stato membro, debbano essere modificate, segnatamente per assicurare la coordinazione con quelle prese da altri Stati membri, o abolite;

considerando che parecchi casi di encefalopatia spongiforme bovina si sono verificati nel Regno Unito;

considerando che, per prevenire ogni rischio per gli animali della specie bovina degli altri Stati membri, la Commissione ha adottato il 28 luglio 1989 la decisione 89/469/CEE recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina nel Regno Unito⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 90/59/CEE⁽⁵⁾;

considerando che alcuni Stati membri hanno preso misure riguardanti le carni fresche originarie dal Regno Unito per evitare il rischio di diffusione della BSE;

considerando che le autorità del Regno Unito, per evitare anche il minimo rischio per i consumatori, hanno preso

alcune misure che includono la proibizione dell'uso per consumo umano di determinati tessuti e organi di origine bovina; considerando che è opportuno prendere misure per tessuti ed organi destinati ad usi diversi dal consumo umano;

considerando che è opportuno armonizzare le misure prese dagli Stati membri affinché siano rispondenti allo sviluppo della situazione relativa alla BSE nel Regno Unito;

considerando che la Commissione seguirà l'andamento della situazione e modificherà la presente decisione alla luce di tale andamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ogni animale della specie bovina che, all'esame sanitario ante mortem effettuato in conformità col capitolo V dell'allegato I alla direttiva 64/433/CEE, presenti sintomi clinici di encefalopatia spongiforme bovina, deve essere trattenuto, macellato separatamente e il suo cervello esaminato istologicamente per l'accertamento della malattia. Se l'esistenza della malattia è confermata, la carcassa e le frattaglie devono essere distrutte.

Articolo 2

1. Il Regno Unito non invia dal suo territorio a quello degli altri Stati membri:

a) i seguenti tessuti e organi provenienti da animali della specie bovina che abbiano più di sei mesi al momento della macellazione:

— cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza e intestino;

b) i seguenti tessuti ed organi provenienti da animali della specie bovina per usi diversi dal consumo umano:

— tessuti ed organi di cui al punto a),
 — tessuto placentare,
 — culture cellulari di origine bovina,
 — siero e siero fetale di vitello,
 — pancreas, ghiandole surrenali, testicoli, ovaie e ipofisi,
 — altri tessuti linfoidi.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

⁽²⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 41 del 15. 2. 1990, pag. 23.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) non si applicano tuttavia ai bovini nati fuori dal Regno Unito e introdotti successivamente in tale Stato membro dopo il 18 luglio 1988 o a tessuti ed organi provenienti da bovini macellati al di fuori del Regno Unito.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure relative agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 1990

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1990 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(90/201/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi delle sottovoci ex 10.06 B I e II della tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1546/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 833/87 dispone che entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti; oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi; oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati nei

primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1990 è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati di cui al codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale uniforme di riduzione pari al 93,922 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate i primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile 1990 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 833/87.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽³⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 10.

PARERE DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1990****sull'impianto di Ahaus (Repubblica federale di Germania) per il deposito temporaneo di combustibile esaurito****(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)****(90/202/Euratom)**

In conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom il governo tedesco ha fornito alla Commissione, tramite lettera datata 18 ottobre 1989, pervenuta il 24 ottobre 1989, i dati generali relativi allo scarico di effluenti radioattivi dall'impianto di Ahaus per il deposito temporaneo di combustibile esaurito.

Sulla base dei dati relativi a questo impianto, ubicato a circa 14 chilometri dalla frontiera con i Paesi Bassi, e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ritiene che dalla realizzazione del progetto possa derivare, sia durante la normale fase operativa sia in caso d'incidente, una contaminazione radioattiva pericolosa per quanto riguarda la salute, l'acqua, il suolo e l'atmosfera di un altro Stato membro.

La Repubblica federale di Germania è destinataria del presente parere.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione
